



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. 4992/ITRI/01/B

13 MAG. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota di ARPA Veneto del 22 marzo 2004 con protocollo n. 4993/04/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 5406/QdV/DI del 5 aprile 2004, nella quale si rileva che le concentrazioni dei parametri, ricercati nei campioni sottoposti ad analisi da parte di ARPA Veneto medesima nell'ambito delle attività di validazione, risultano sempre inferiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche di siti contaminati;
- Vista la nota di Syndial S.p.A. consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico - Syndial - Isola 46";
- Viste le note tecniche di integrazione al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrolchimico - Syndial - Isola 46", trasmesse da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006 e n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;
- Vista la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006 (erroneamente riportata 2005), con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPA Veneto, contenente

- una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi istruttoria del 10 gennaio 2006, propedeutica ad una successiva Conferenza di servizi decisoria;
- Vista la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 0461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46";
- Vista la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell'applicazione dell'analisi di rischio relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46";
- Vista la nota di ISS del 13 gennaio 2006, con protocollo n. 0001817, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1173/QdV/DI in data 19 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46";
- Vista la nota di ARPA Veneto del 30 gennaio 2006, con protocollo n. 12727/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo 1992/QdV/DI del 30 gennaio 2006, in cui ARPA Veneto medesima conferma la condivisione del parere espresso da APAT nella richiamata nota del 5 gennaio 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3287/QdV/DI/M/B del 26 gennaio 2007, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46" così come integrato dalle richiamate note di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06;
- Vista la nota di Syndial S.p.A. del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7781/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette, tra l'altro, il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46", contenente il recepimento delle prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46";
- Visto il verbale della riunione del 13 aprile 2006 della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Syndial S.p.A., nel corso della quale sono

- state anticipate alcune prescrizioni relativamente al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”;
- Visto il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006 della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate prescrizioni sul “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”;
- Vista la nota di APAT del 27 aprile 2006, con protocollo n. 12759, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8605/QdV/DI in data 27 aprile 2006, contenente un parere sul documento “Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”;
- Vista la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 13 aprile 2006 e quello della riunione del 27 e 28 aprile 2006;
- Vista la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 novembre 2006, con protocollo n. 23138/QdV/DI che evidenzia il mancato recepimento da parte di Syndial S.p.A. di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;
- Vista la nota di Syndial S.p.A. del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 24226/QdV/DI del 29 novembre 2006, con la quale si trasmettono integrazioni al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- Vista la nota di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 0112/QdV/DI del 3 gennaio 2007, con la quale si trasmettono, tra l’altro, integrazioni al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- Visto il verbale della riunione del 18 e 19 gennaio 2007 della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Syndial S.p.A. contenenti le risposte alle richieste relative al “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46”, preso atto dell’adesione della Società ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla

- Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla stessa Segreteria Tecnica e dall' ARPA Veneto, ha ribadito alcune prescrizioni;
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3774/QdV/DI/M/B del 3 luglio 2007, con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46" così come integrato dalle richiamate note di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006 con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006 con protocollo n. PRA/AUC-152/06;
- Vista la nota della Regione del Veneto del 10 luglio 2012 con protocollo n. 318930, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20584/TRI/DI del 12 luglio 2012 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46" non sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 30 aprile 2014 con protocollo n. 73801, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12282/TRI del 5 maggio 2014;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46", trasmesso da Syndial S.p.A. con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06, del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006 con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006 con protocollo n. PRA/AUC-152/06, con le seguenti prescrizioni:
 1. in merito alla svincolabilità delle aree:

- quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
2. poiché l'analisi di rischio, effettuata per l'intera area Syndial S.p.A. nella macroisola Nuovo Petrolchimico, ha evidenziato nell'area "Isola 46" una criticità per la via di esposizione contatto diretto per benzene, benzo(k)fluorantene, cloruro di vinile, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per benzene e cloruro di vinile, le tecnologie di bonifica dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo.
 2. Resta salvo l'obbligo di Syndial S.p.A di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
 3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 5 aprile 2006.
 4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
 5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Syndial S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Syndial S.p.A. un'apposita

variante al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico – Syndial – Isola 46", da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, si conferma la fidejussione bancaria prevista dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3774/QdV/DI/M/B del 3 luglio 2007.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maurizio Pernice

